

Capitolo

1. Libertà di espressione e di informazione

Scritto da: **Giovanna Pistorio**



Rapporto sullo stato
dei diritti in Italia

www.rapportodiritti.it

2020

I DIRITTI AL TEMPO DELLA PANDEMIA

un progetto di



con il sostegno di



Partner



nData

Lo stato dell'arte


Molti gli eventi, le situazioni, i casi giurisprudenziali che nell'anno 2020 attestano il difficile bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, quale pietra angolare per misurare la democraticità dello Stato, e gli altri diritti fondamentali.

Libertà di stampa: la posizione dell'Italia in classifica

La libertà di espressione e di informazione, declinata nella forma di libertà di stampa ha raggiunto, nell'anno 2020, risultati preoccupanti. Sulla base della classifica annuale che misura il tasso di libertà di ogni Stato focalizzandosi sul pluralismo informativo, sull'indipendenza dei media, sulla trasparenza e sulle infrastrutture, l'Italia si trova al 41° posto, in coda a tutti i principali Stati europei e finanche a diversi Paesi extraeuropei.

C1. Grafico 1 • Estratto UE/Balcani della classifica mondiale per la libertà di stampa nel 2020

La mappa riporta i paesi contrassegnati come UE/Balcani* nella classifica mondiale per la libertà di stampa di RSF (Reporters Sans Frontières). La legenda riporta i valori (scala da 1 a 100) assegnati a ogni paese, un valore più alto definisce una più critica situazione della libertà di stampa.




*In questa mappa non viene riportato il valore chiamato "Cyprus North" nella classifica. Per la classifica mondiale della libertà di stampa e il dettaglio sui criteri e sulla metodologia consultare la fonte [vai su rapportodiritti.it](http://vai.su.rapportodiritti.it)

Mappa: <https://www.rapportodiritti.it/> • Fonte: [RSF - Reporters sans frontières](#) • [Scaricare i dati](#) • [Creato con Datawrapper](#)

C1. Grafico 2 • Edizione 2020 del World Press Freedom Index istituito da Reporter senza frontiere (RSF)

Il World Press Freedom Index realizzato da RSF (Reporters sans frontières) valuta annualmente lo stato del giornalismo in 180 paesi e territori. L'indice complessivo **resta in calo del 12%** rispetto al valore che aveva quando è stato creato nel 2013.




[vai su rapportodiritti.it](http://www.rapportodiritti.it)

Grafico: <https://www.rapportodiritti.it/> - Fonte: rsf.org - Scaricare i dati - Creato con Datawrapper

C1. Grafico 3 • Andamento annuale dell'indice mondiale della libertà di stampa (World Press Freedom Index)

L'indicatore globale di RSF - che misura il livello di libertà dei media in tutto il mondo - nel 2021 è inferiore solo dello 0,3% rispetto al 2020. Tuttavia, la relativa stabilità dell'anno scorso non dovrebbe distogliere l'attenzione dal fatto che la situazione globale è **peggiorata del 12% da quando questo indicatore è stato creato nel 2013**.



¹ MENA: Medio Oriente e Nord Africa

² EEAC: Europa Orientale e Asia Centrale

[vai su rapportodiritti.it](http://www.rapportodiritti.it)

Grafico: <https://www.rapportodiritti.it/> - Fonte: <https://rsf.org/fr/> - Scaricare i dati - Creato con Datawrapper

Il difficile equilibrio tra libertà di stampa e tutela della reputazione, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale

La recente ordinanza n. 132 del 2020 della Corte Costituzionale riaccende il dibattito e rende viva la questione, classica ma senza dubbio di stringente attualità, del difficile equilibrio da raggiungere tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona.

Come noto se la tutela della libertà di manifestazione del pensiero è garantita dall'art. 21 Cost., l'onore e la reputazione trovano il fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 Cost. e ampia tutela nella legislazione ordinaria che, in quanto sviluppo della Costituzione, sanziona il reato di diffamazione, intesa quale offesa perpetrata ai danni di una persona assente, tramite comunicazione con due o più persone. L'art. 595 c.p. e l'art. 13 della legge n. 47 del 1949 prevedono poi un aggravante al reato di diffamazione, consistente nella pena detentiva in via alternativa o cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, qualora il responsabile del delitto di diffamazione, rappresentato dall'attribuzione di un fatto determinato, si avvalga dell'uso della stampa.

È proprio l'eventualità di un'applicazione cumulativa di pena detentiva e pecuniaria che, dopo ampie critiche dottrinarie, ha suscitato dubbi di costituzionalità.

La Corte rammenta così che «la libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione” (sentenza n. 11 del 1968), “pietra angolare dell'ordine democratico” (sentenza n. 84 del 1969), “cardine di democrazia nell'ordinamento generale” (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019)».

In tale contesto, «la libertà di stampa assume un'importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1 del 1981), nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all'informazione” dei cittadini: un diritto quest'ultimo “qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”, e «caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie [...] in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti». Pertanto, l'attività giornalistica deve essere «salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta” (sentenza n. 172 del 1972) tale da compromettere “la sua vitale funzione nel sistema democratico”, intesa come “cane da guardia della democrazia”» (CGCE, 27/03/1996, Goodwin c. Regno Unito).

Tuttavia, per altro verso, «il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili limiti, tanto nell'ottica costituzionale quanto in quella convenzionale». *In primis*, rileva «la reputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. (...) e una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU (...) che lo Stato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interpretati».

Pur essendo, dunque, ragionevole che l'eventuale indebito esercizio della libertà di stampa, tale da pregiudicare la reputazione di un individuo, ledendo la dignità umana, venga sanzionato, è altrettanto indispensabile che siffatta sanzione non sia eccessivamente sproporzionata rispetto al fatto commesso. Come più volte

indicato dalla Corte EDU, la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero, nel garantire un'adeguata tutela della reputazione delle persone, non deve però risultare talmente affittiva da dissuadere i media dallo svolgimento delle proprie funzioni.

L'equilibrio tra libertà di informare e tutela della reputazione è difficile da raggiungere e, come efficacemente rilevato dalla Corte, «non può essere pensato come fisso o immutabile», soprattutto a fronte del rapido sviluppo delle tecnologie informatiche. È in virtù di tali considerazioni che, ritenuto necessario un nuovo bilanciamento tra siffatti interessi, la Corte invita il legislatore a una rimodulazione della normativa vigente, in grado di garantire adeguatamente, tenuto conto delle nuove forme di comunicazione e dell'uso spesso distorto dei social network, la libertà di manifestazione del pensiero e di informare da un lato e i diritti fondamentali della persona umana e, in particolare, la tutela della reputazione, dall'altro.

Il bilanciamento tra diritto all'oblio e interesse pubblico alla conoscenza del fatto

Interessante, nell'anno 2020, la [pronuncia](#) della Corte di Cassazione n. 9147, con cui viene cassata la sentenza del Tribunale di Pescara, in materia di diritto all'oblio.

Nel caso di specie, l'amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali si rivolgeva al giudice per ottenere la cancellazione da una testata giornalistica di un articolo in cui si dava notizia della decisione di patteggiare la pena per un'imputazione penale di frode in pubbliche forniture. Si trattava, infatti, secondo il ricorrente, di una vicenda ormai esaurita e rispetto alla quale non si comprendeva il motivo per cui digitando il suo nome e cognome sul motore di ricerca "Google Italia" comparisse ancora il riferimento a quella notizia. In difetto di un persistente interesse pubblico alla notizia, posto che la finalità giornalistica si era conclusa con la sentenza di patteggiamento, il ricorrente chiedeva la cancellazione della stessa, a tutela della propria immagine. Il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda, ma l'editore del quotidiano on line presentava ricorso in Cassazione.

La Corte ribadisce così, ancora una volta, l'importanza del bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, intesa come libertà di informare, a fronte di un rilevante interesse pubblico alla diffusione della notizia, e il diritto all'oblio. La soluzione del conflitto tra i due diritti di rango costituzionale «resta affidata a un giudizio di equo bilanciamento, sorretto dai criteri di proporzione e di effettività della tutela (...), in cui il diritto di cronaca si afferma con prevalenza là dove ad esso si accompagna il rispetto dei limiti del pubblico interesse, della verità dei fatti narrati e della continenza dell'esposizione», secondo i noti criteri affermati dalla Corte nella [sentenza](#) n. 5259 del 1984. Siffatto bilanciamento non è sempre facile da raggiungere anche a fronte del rapido ed estremamente dinamico evolversi delle tecnologie dell'informazione. In tale contesto, il rapporto tra il diritto all'oblio, quale diritto della personalità, e il diritto di cronaca, va valutato «di volta in volta, in relazione al singolo caso concreto, con prevalenza ora dell'uno, ora dell'altro, in una visione cui non sono estranei lo sviluppo tecnologico raggiunto e la capacità delle nuove tecniche di veicolazione adottate per la diffusione della notizia ([Cass. 27/03/2020, n. 7559](#))».

Nel caso in esame, dopo aver precisato che la tutela del diritto all'oblio può essere soddisfatta attraverso la deindicizzazione dell'articolo da parte dei motori di ricerca, piuttosto che attraverso la cancellazione da parte dell'editore, la Corte afferma che l'interesse pubblico a rinvenire sul web notizie circa il titolare del diritto deve prevalere sul diritto all'oblio da quest'ultimo vantato.

Il Cyberbullismo ai tempi del coronavirus

L'emergenza da Covid-19 ha purtroppo acuito fortemente le problematiche legate al Cyberbullismo. Le difficoltà determinate dalla situazione emergenziale hanno incrementato, in modo decisamente significativo, il tempo trascorso dinanzi a pc e altri dispositivi, facendo aumentare vertiginosamente, nell'anno 2020, l'uso irresponsabile e sconsiderato dei social network.

Dai dati dell'[Osservatorio Indifesa 2019](#) emerge che il 61% degli adolescenti è stato vittima di cyberbullismo e, nell'anno del Covid, il 93% ha dichiarato di sentirsi estremamente solo. Il 44,7% delle ragazze confida il forte disagio provato a seguito di commenti online a sfondo sessuale. Colpisce, invece, che solo l'8,02% delle ragazze e solo il 14,76% dei ragazzi ammette di aver compiuto atti di cyberbullismo. Quasi la totalità delle ragazze riconosce poi che vedere le proprie foto o video hot circolare in assenza del proprio consenso crea una lesione talmente destabilizzante da essere paragonata a una vera e propria violenza fisica.

Unico segnale positivo: la maggiore consapevolezza del fenomeno. Oggi, gli adolescenti dimostrano un maggior senso di giustizia e l'85% di essi ritiene doveroso denunciare a genitori e insegnanti eventuali comportamenti persecutori. Emblematico dell'impegno profuso dai giovani è il caso di [David Fabbri](#), vittima di cyberbullismo negli anni della scuola primaria e della media inferiore, da poco nominato dal Capo dello Stato "Alfiere della Repubblica italiana", come premio per le sue attività nel contrasto al bullismo.